

1 - PARTE GENERALE:

Stato membro: ITALIA
Regione: Provincia Autonoma di Bolzano
Programma: Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 ai sensi del Reg. (CE) n. 1698/2005, approvato con Decisione CE C (2012) 8118 del 14.11.2012

2 – BASE GIURIDICA DELLE MODIFICHE:

La modifica al Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 viene presentata ai sensi degli articoli 6.1.(a) e 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006.

3 – MODIFICHE APPORTATE AL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE:

Le modifiche che vengono proposte sono complessivamente 5:

1) Introduzione nelle tabelle delle schede di misura della distinzione tra tasso di partecipazione FEASR medio indicativo per l'insieme del periodo e tasso di partecipazione FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti; introduzione del tasso di partecipazione nazionale come somma di quelli dello Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano:

Ai sensi dell'articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) n. 1974/2006 si propone di introdurre una distinzione tra tasso di partecipazione medio indicativo e tasso applicabile per i pagamenti per quanto riguarda il FEASR, al fine di chiarire i tassi reali da applicare per la conclusione del PSR. Inoltre, si propone di sostituire con la quota di cofinanziamento nazionale le attuali quote statale e provinciale di cofinanziamento. Ciò al fine di rendere più veloci e semplici eventuali future modifiche dei tassi di partecipazione dello Stato e di Bolzano.

2) Misure forestali - aggiornamento della tabella 9.B - misure e operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato:

Ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006 viene proposto un aggiornamento della tabella 9.B ("Elenco dei regimi di aiuto autorizzati a norma degli articoli 87, 88 e 89 del trattato che saranno utilizzati per l'attuazione del programma - Parte B: misure e operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato").

La modifica riguarda l'aggiornamento della natura giuridica del cofinanziamento provinciale previsto per le misure forestali: nel PSR è indicata l'applicazione del "de minimis", mentre è in vigore l'Aiuto di Stato N 133/2010, notificato ed approvato dai servizi della Commissione Europea in data 12 luglio 2010.

3) Misura 112 – modifica del testo della scheda di misura:

Ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, nel punto "Sintesi dei requisiti previsti dal business plan, inclusi i dettagli sulla frequenza e sulle modalità di revisione del business plan", si ritiene necessario introdurre la possibilità di rivedere, a certe condizioni, il business plan in funzione delle mutate condizioni di mercato in cui gli agricoltori provinciali si trovano ad operare.

4) Misura 211 – aumento delle risorse Top Up per l'anno 2014:

La quarta modifica prevede, ai sensi dell'articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) n. 1974/2006, così come modificato dal Regolamento di Esecuzione (UE) n. 335/2013, l'aumento delle risorse provinciali Top Up che vengono destinate, nell'ambito del PSR, al finanziamento della misura 211. Ciò è necessario per permettere un eventuale finanziamento della attuale misura 211 con fondi propri anche per l'anno 2014, qualora ciò si rendesse necessario in caso di ritardata presentazione/approvazione del nuovo PSR 2014-2020.

5) Misure 123 e 214 – correzione di 2 refusi tipografici nel testo:

Ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006, è emerso un refuso tipografico nella misura 123: il limite minimo utilizzato per il settore ortofrutticolo è stato erroneamente inserito anche per il settore vino, portando ad una contraddizione con quanto riportato in altri punti della stessa misura. La proposta riallinea il valore minimo a 0,8 Milioni di €.

Inoltre, nella misura 214, quale base legale di riferimento per l'intervento biologico, viene sostituito il Reg. (CE) n. 2092/91 con il Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

4. DESCRIZIONE DELLE MODIFICHE PROPOSTE:

4.1. Introduzione nelle tabelle delle schede di misura della distinzione tra tasso di partecipazione FEASR medio indicativo per l'insieme del periodo e tasso di partecipazione FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti; introduzione del tasso di partecipazione nazionale come somma di quelli dello Stato e della Provincia Autonoma di Bolzano [ai sensi dell'articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) n. 1974/2006]:

Oggetto della modifica:

È opportuno puntualizzare nelle schede delle misure il tasso percentuale di partecipazione finanziaria del FEASR: essendo stato modificato più volte nel corso del periodo di programmazione, il tasso medio indicativo per l'insieme del periodo 2007-2013 assume i valori per ciascun asse che sono sintetizzati nella seguente tabella:

Asse	Tasso di partecipazione FEASR (%) – medio indicativo per l'insieme del periodo 2007 - 2013
Risorse ordinarie	
Asse 1	44,05%
Asse 2	44,00%
Asse 3	44,00%
Asse 4	44,00%
Risorse Health Check	
Asse 1	60,00%
Asse 2	60,00%

Si puntualizza anche il tasso % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti, che assume i valori per ciascun asse che sono sintetizzati nella seguente tabella:

Asse	Tasso di partecipazione FEASR (%) – applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR
Risorse ordinarie	
Asse 1	44,00%
Asse 2	44,00%
Asse 3	44,00%
Asse 4	44,00%
Risorse Health Check	
Asse 1	60,00%
Asse 2	60,00%

La precisazione trova una collocazione nel PSR nelle tabelle 6.2 e 6.2.bis:

Tabella 6.2 - Piano finanziario per asse (in Euro per l'insieme del periodo)				
Asse	Partecipazione pubblica			
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Medio indicativo per l'insieme del periodo	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR	Importo FEASR
Asse 1	74.722.519	44,05%	44,00%	32.914.478
Asse 2	193.982.399	44,00%	44,00%	85.352.207
Asse 3	27.748.329	44,00%	44,00%	12.209.265
Asse 4	15.715.643	44,00%	44,00%	6.915.050
Assistenza tecnica	0	0	0	0
TOTALE	312.168.890	44,01%	44,00%	137.391.000

Tabella 6.2.bis - Articolo 69(5a) - Piano finanziario per asse (in Euro per l'insieme del periodo)				
Asse	Partecipazione pubblica			
	Totale settore pubblico	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Medio indicativo per l'insieme del periodo	Tasso di partecipazione FEASR (%) – Applicabile per il calcolo dei pagamenti FEASR	Importo FEASR
Asse 1	4.166.667	60,00%	60,00%	2.500.000
Asse 2	13.856.667	60,00%	60,00%	8.314.000
Asse 3	0	0	0	0
Asse 4	0	0	0	0
Assistenza tecnica	0	0	0	0
Totale	18.023.334	60,00%	60,00%	10.814.000

Le schede delle diverse misure vengono modificate nel modo seguente:

Schede di misura attuali (viene presa come esempio la misura 111):

	costo totale (inclusi i trasci- namenti)	spesa pubblica totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubbli- co	QUOTA STATO	% quota STATO su pubbli- co	QUOTA BOLZANO	% quota BOLZANO su pubblico	spesa privata
Rip.22	899.000	899.000	100,00%	396.000	44,05%	352.100	39,17%	150.900	16,79%	-
Rip.32	624.305	499.444	80,00%	220.000	44,05%	195.611	39,17%	83.833	16,79%	124.861
TOTALE	1.523.305	1.398.444	91,80%	616.000	44,05%	547.711	39,17%	234.733	16,79%	124.861

Schede di misura proposte dopo la modifica (viene presa come esempio la misura 111):

	costo totale (inclusi i trascinamenti)	spesa pubblica stimata totale	% spesa pubblica	QUOTA FEASR	% quota FEASR su pubblico (me- dia indicativa per l'insieme del periodo) [#]	QUOTA NAZIONALE [*]	% quota NAZIONALE su pubblico	spesa privata
Rip.22	899.000	899.000	100,00%	396.000	44,05%	503.000	55,95%	-
Rip.32	624.305	499.444	80,00%	220.000	44,05%	279.444	55,95%	124.861
TOTALE	1.523.305	1.398.444	91,80%	616.000	44,05%	782.444	55,95%	124.861

[#] La quota di partecipazione % FEASR applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 44,00%;

La quota di partecipazione nazionale dello Stato membro applicabile per il calcolo dei pagamenti è pari al 56,00%.

[*] La quota nazionale si compone della quota statale e di quella provinciale; il riparto Stato / P. A. di Bolzano sarà stabilita con specifici provvedimenti nazionali (Decreto ministeriale / Delibera di Giunta provinciale).

Gli importi in €, i tassi complessivi di aiuto, il riparto del cofinanziamento comunitario e nazionale non vengono modificati. Nelle tabelle finanziarie delle schede di misura vengono accorpate inoltre la quota Stato e la quota Bolzano in un'unica quota nazionale, sia come valori in € che come valori percentuali.

Motivazione della modifica:

Il PSR deve tener conto della distinzione che viene fatta a livello di Decisione UE tra tasso FEASR medio indicativo e tasso FEASR applicabile ai pagamenti, per permettere una conclusione delle liquidazioni corretta e semplice.

Inoltre, l'accorpamento delle quote statale e provinciale permetterà un adeguamento del riparto nazionale più semplice e soltanto con provvedimenti nazionali.

Conclusione:

Con questa modifica non vengono introdotte modifiche finanziarie di alcun tipo (non vengono ridefinite le quote di cofinanziamento comunitaria, statale e provinciale; la quota comunitaria non cambia in valore assoluto; anche la spesa pubblica complessiva resta invariata). Si introducono aspetti di chiarezza e di semplificazione degli aspetti legati alle liquidazioni ed alle rendicontazioni.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche introdotte nel piano finanziario con la modifica 4.1.1 sono le seguenti:

- pagina 165: tabella 6.2 (Piano finanziario per asse (in EURO, per l'insieme del periodo));
- pagina 165: tabella 6.2.bis (Articolo 69(5a) - Piano finanziario per asse (in Euro per l'insieme del periodo));
- pagina 219: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 111;
- pagina 223: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 112;
- pagina 225: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 115;
- pagina 231: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 121;
- pagina 233: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 122;
- pagina 243: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 123;

- pagina 246: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 124;
- pagina 249: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 125;
- pagina 254: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 132;
- pagina 256: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 133;
- pagina 261: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 211;
- pagina 265: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-1;
- pagina 267: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-2;
- pagina 271: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-3;
- pagina 272: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-4;
- pagina 274: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-5;
- pagina 275: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-6;
- pagina 276: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214-7;
- pagina 282: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 214;
- pagina 303: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 226;
- pagina 306: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 227;
- pagina 309: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 311;
- pagina 311: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 313;
- pagina 316: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 321;
- pagina 318: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 322;
- pagina 321: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 323;
- pagina 329: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale delle misure 411 e 413;
- pagina 331: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 421;
- pagina 332: Supporto pubblico, aiuto pubblico EU e nazionale della misura 431.

4.2. Misure forestali - aggiornamento della tabella 9.B - misure e operazioni che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato [ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006]:

Oggetto della modifica:

Si propone di aggiornare la tabella 9.B, in cui sono elencati gli aiuti di stato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del Trattato che sono utilizzati per il cofinanziamento di alcune misure non agricole. Tra queste sono elencate in particolare le misure forestali, per le quali la legittimazione dell'aiuto è stata individuata negli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»).

A partire dal luglio 2010 è stata approvata dalla Commissione Europea l'aiuto di stato N133/2010, "Aiuti per il settore forestale", notificato dalla Ripartizione Foreste della Provincia Autonoma di Bolzano. Tale notifica (il testo è disponibile in corrispondenza del seguente link: http://ec.europa.eu/eu_law/state_aids/agriculture-2010/n133-10.pdf) vale per le seguenti misure e/o per il settore forestale delle seguenti misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 della Provincia Autonoma di Bolzano:

1. Misura 111, Formazione professionale, azioni di informazione, che comprendono la diffusione della conoscenza scientifica e le pratiche innovative per i soggetti impegnati nei settori agricolo, alimentare e forestale (esclusivamente per il settore forestale);
2. Misura 122, Accrescimento del valore economico delle foreste;
3. Misura 123, Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria (esclusivamente per il settore forestale);
4. Misura 125, Miglioramento e creazione delle infrastrutture connesse allo sviluppo ed all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura (esclusivamente per il settore forestale);
5. Misura 226, Ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi;
6. Misura 227, Sostegno agli investimenti non produttivi.

L'aiuto di stato N133/2010 è valido fino alla fine del 2013 e quindi potrebbe essere utilizzato per il completamento delle approvazioni di parte delle misure forestali ancora in fase di realizzazione.

Si sottolinea come nell'ambito delle misure 125/Foreste, 226 e 227 il PSR della Provincia Autonoma di Bolzano non preveda alcun Aiuto di Stato: infatti, nell'ambito di queste misure vengono finanziati esclusivamente lavori in economia realizzati da parte dell'Amministrazione forestale provinciale aventi finalità pubbliche¹. Per questo motivo queste misure non vengono incluse nell'elenco degli Aiuti di Stato della tabella 9.B.

¹ Le schede di misura prevedono infatti: a) Misura 125/Forestale: Costruzione, adeguamento di strade forestali ed alpicole utilizzando metodologie rispettose per l'ambiente, in modo da realizzare una gestione sostenibile e naturalistica del bosco, con utilizzazioni su piccole superfici; b) Misura 226: Interventi per la ricostituzione di popolamenti forestali con prevalente funzione protettiva e danneggiati e/o deperienti per cause calamitose varie; Rimboschimenti a scopo protetti-

Con la modifica proposta, la tabella 9.B cambierebbe come di seguito indicato:

Attuale versione:

Aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato (della Provincia Autonoma di Bolzano) – comma B			
Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
111	Formazione professionale, azioni di informazione, che comprendono la diffusione della conoscenza scientifica e le pratiche innovative per i soggetti impegnati nei settori agricolo, alimentare e forestale (esclusivamente per la parte forestale)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
115	Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole, e di servizi di consulenza per le aziende silvicole	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
123	Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria (esclusivamente per la parte forestale)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo ed in quello alimentare	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
311	Diversificazione verso attività non agricole	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
313	Incentivazione di attività turistiche	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013

Nuova versione proposta:

Aiuti di Stato che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 36 del trattato (della Provincia Autonoma di Bolzano) – comma B			
Codice misura	Titolo del regime di aiuto	Legittimazione del regime	Durata del regime di aiuto
111	Formazione professionale, azioni di informazione, che comprendono la diffusione della conoscenza scientifica e le pratiche innovative per i soggetti impegnati nei settori agricolo, alimentare e forestale (esclusivamente per il settore forestale)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 8 luglio 2010
		Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme all'Aiuto di Stato N 133/2010 – Aiuti di Stato – Italia (Provincia Autonoma di Bolzano) – Aiuti per il settore forestale [Decisione C(2010) 4578]	9 luglio 2010 – 31 dicembre 2013
115	Avviamento di servizi di assistenza alla gestione, di sostituzione e di consulenza alle aziende agricole, e di servizi di consulenza per le aziende silvicole	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
122	Accrescimento del valore economico delle foreste	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	5 dicembre 2008 (*) – 8 luglio 2010

vo del suolo, esclusivamente con specie autoctone (Abete rosso, Abete bianco, Larice, Pino silvestre, Pino cembro, Pino mugo e tutte le specie latifoglie delle varie fasce altimetriche montane) provenienti da boschi da seme selezionati ed in sintonia con le caratteristiche stazionali; Interventi protettivi per la rinnovazione contro slittamento nevoso, realizzazione di opere /interventi di protezione dalle valanghe combinati con rimboschimenti; Stabilizzazione e recupero di aree degradate e in frana con tecniche di bioingegneria, opere di consolidamento e difesa vegetale; c) Misura 227: Finanziamento di progetti di rivalutazione e ripristino straordinario di castagneti degradati, riconquistati dal ceduo o bosco d'altofusto (investimenti non produttivi relativi ai castagneti degradati per migliorarne la fruizione pubblica).

		2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	
		Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme all'Aiuto di Stato N 133/2010 – Aiuti di Stato – Italia (Provincia Autonoma di Bolzano) – Aiuti per il settore forestale [Decisione C(2010) 4578]	9 luglio 2010 – 31 dicembre 2013
123	Accrescimento del valore aggiunto della produzione agricola e forestale primaria (esclusivamente per il settore forestale)	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	5 dicembre 2008 (*) – 8 luglio 2010
		Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme all'Aiuto di Stato N 133/2010 – Aiuti di Stato – Italia (Provincia Autonoma di Bolzano) – Aiuti per il settore forestale [Decisione C(2010) 4578]	9 luglio 2010 – 31 dicembre 2013
124	Cooperazione per lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie, nel settore agricolo ed in quello alimentare	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
311	Diversificazione verso attività non agricole	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013
313	Incentivazione di attività turistiche	Qualsiasi aiuto concesso in forza della presente misura è conforme al Regolamento (CE) n. 1998/2006 della commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del trattato agli aiuti d'importanza minore («de minimis»)	1° gennaio 2007 – 31 dicembre 2013

(*) Settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea del Regolamento (CE) N. 1175/2008 della Commissione Europea del 27 novembre 2008, pubblicato in data 28 novembre 2008.

Motivazione della modifica:

Il PSR deve essere aggiornato al capitolo 9, affinché possa essere presa in considerazione la corretta e reale natura giuridica degli aiuti di stato previsti per le misure del settore forestale del PSR.

Conclusione:

Con questa modifica viene aggiornata la tabella 9.B. Non vengono proposte modifiche finanziarie di alcun tipo (non vengono ridefinite le quote di cofinanziamento comunitaria, statale e provinciale; la quota comunitaria non cambia in valore assoluto; anche la spesa pubblica complessiva resta invariata).

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche introdotte nel piano finanziario con la modifica 4.1.1 sono le seguenti:

- pagina 171: Tabella 9.B, Tabella degli aiuti di Stato previsti dal punto B.

4.3. Misura 112 – modifica del testo della scheda di misura [ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006]:

Oggetto della modifica:

Si propone di modificare il testo della scheda della misura 112, in particolare il punto “Sintesi dei requisiti previsti dal business plan, inclusi i dettagli sulla frequenza e sulle modalità di revisione del business plan”, introducendo la possibilità di rivedere il business plan. Il business plan prevede infatti un periodo di realizzazione di cinque anni: in questo lungo arco temporale si possono verificare, come peraltro effettivamente è successo, radicali cambiamenti dell'ambiente economico-aziendale e delle condizioni di mercato in cui i giovani agricoltori si trovano ad operare.

Il paragrafo della scheda della misura 112 (pagina 221 del PSR) viene modificato come qui di seguito descritto:

<i>Sintesi dei requisiti previsti dal business plan, inclusi i dettagli sulla frequenza e sulle modalità di revisione del business plan</i>	□ Il business plan deve essere presentato prima della liquidazione del premio; □ Il business plan dovrà descrivere la situazione iniziale dell'azienda agricola; □ Deve menzionare gli elementi cardine e gli obiettivi per lo sviluppo delle attività dell'azienda relativi ad investimenti, formazione, consulenza ed altre azioni da intraprendere per lo sviluppo delle attività dell'azienda agricola. I giovani agricoltori che intendono avvalersi dei servizi di consulenza lo devono dichiarare nella domanda e nel business plan. Quest'ultimo deve prevedere, inoltre, almeno un obiettivo di carattere ambientale, come l'adattamento dell'azienda ad esigenze ambientali, il perfezionamento delle conoscenze di metodi di produzione compatibili con l'ambiente o la partecipazione a corsi di formazione su tematiche che riguardino l'ambiente. □ Nel corso del quinquennio dalla concessione del premio di primo insediamento, purché prima del controllo di cui al punto successivo, il business plan potrà essere oggetto di revisione, a condizione che le modifiche proposte dal beneficiario garantiscano comunque il mantenimento degli obiettivi essenziali previsti al punto precedente. □ L'osservanza del business plan sarà verificata entro i cinque anni successivi all'accoglimento della domanda di primo insediamento.
--	---

Inoltre, viene modificato il testo delle procedure di misura (pagina 474 del PSR) come qui di seguito descritto, al fine di permettere, a certe condizioni (rideterminazione del premio e restituzione di parte di esso), la riduzione della superficie aziendale:

3) Obblighi	- Il giovane agricoltore/la giovane agricoltrice si impegna a condurre l'azienda per un periodo minimo di 10 anni senza ridurre la superficie coltivabile, fatta eccezione per i casi di forza maggiore o per le circostanze eccezionali di cui all'art. 47 del Regolamento (CE) n. 1974/2006, recante disposizioni per l'applicazione del Regolamento (CE) n. 1698/2005. - I casi di forza maggiore, o le circostanze eccezionali devono essere comunicati per iscritto dal beneficiario, o da un suo avente diritto, all'ufficio competente, entro tre mesi dalla data in cui il beneficiario, o il suo avente diritto, sia in condizione di poterlo fare. - Riduzioni della superficie aziendale entro questo termine devono essere comunicate per iscritto all'ufficio competente e comportano una rideterminazione del premio, se il giovane agricoltore ricade in una fascia contributiva inferiore; l'eventuale differenza di premio deve essere restituita. - Il giovane agricoltore/ la giovane coltivatrice si impegna inoltre ad adempiere alle direttive di attuazione stabilite dalla Giunta provinciale.
--------------------	---

Motivazione della modifica:

Con questa modifica si vuole offrire al giovane agricoltore la possibilità di adattare il proprio business plan alle nuove sfide ed alle mutate condizioni di mercato, senza che ciò infici il raggiungimento degli obiettivi essenziali in esso previsti e senza detrazioni di premio.

Conclusione:

Con questa modifica viene aggiornata la misura 112. Non vengono proposte modifiche finanziarie di alcun tipo (non vengono ridefinite le quote di cofinanziamento comunitaria, statale e provinciale; la quota comunitaria non cambia in valore assoluto; anche la spesa pubblica complessiva resta invariata).

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alle modifiche introdotte nel piano finanziario con la modifica 4.1.1 sono le seguenti:

- pagina 221: scheda della misura 112;
- pagina 474: procedure amministrative della misura 112.

4.4. Modifiche delle risorse finanziarie provinciali “top up” – misura 211 [ai sensi dell'articolo 6.1.(a) del Reg. (CE) n. 1974/2006]

Oggetto della modifica:

La proposta di modifica prevede di aumentare i fondi provinciali da destinare al finanziamento della misura 211, indennità compensativa, al fine di permettere la copertura della liquidazione della campagna 2014 esclusivamente con fondi provinciali. Non sono previsti in alcun modo incrementi di premio per ettaro.

Emerge la necessità di incrementare il top up della misura 211 per un importo pari a 20,0 milioni di €: ciò corrisponde al fabbisogno dell'annualità 2014, che in tal modo verrebbe coperta completamente con fondi provinciali. La nuova misura nell'ambito del PSR 2014-2020 avrebbe inizio soltanto a partire dal 2015.

I fondi del 2014 potranno essere utilizzati per impegni annuali dello stesso anno e dovranno essere liquidati entro e non oltre il 31 dicembre 2015.

La tabella seguente riassume l'aumento del top up proposto:

	Importi in €	Differenza in €
Quota Top Up Provincia di Bolzano prima della modifica	74.300.000,00	
Quota Top Up Comuni prima della modifica	2.000.000,00	
Totale Top Up prima della modifica	76.300.000,00	
Quota Top Up Provincia di Bolzano dopo la modifica	94.300.000,00	+ 20.000.000,00
Quota Top Up Comuni dopo la modifica	2.000.000,00	0,00
Totale Top Up dopo la modifica	96.300.000,00	+ 20.000.000,00

In conclusione, rispettando in ogni modo ed assolutamente il limite di 250,0 €/ha, si richiede un incremento della quota top up per la misura 211 di 20.000.000,00 €: la scheda di notifica allegata al PSR verrà modificata portando l'importo ammesso dalla CE da 76.300.000,00 € a 96.300.000,00 €.

Motivazione della modifica:

È volontà dell'Amministrazione provinciale pagare nel corso dell'anno 2014 senza ritardi almeno i premi della misura 211, considerando che i premi agroambientali della misura 214 non potranno essere liquidati (almeno come anticipo) se non dopo l'approvazione del nuovo PSR 2014-2020. La proposta deve essere considerata una ragionevole misura cautelativa che potrebbe aiutare l'Amministrazione provinciale qualora emergessero difficoltà legate a ritardi nella predisposizione del nuovo PSR oppure nell'approvazione del testo definitivo da parte della Commissione Europea.

Conclusione:

Con la modifica proposta si introduce un'opzione operativa per il 2014 da utilizzare qualora emergessero difficoltà tali da ritardare le liquidazioni della campagna 2014 della misura 211. Questo permetterebbe di supportare gli agricoltori di montagna nell'anno di transizione tra l'attuale ed il prossimo periodo di programmazione, anche in una possibile situazione di incertezza e di ritardo legati alla stesura ed all'approvazione del nuovo PSR 2014-2020.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alla nuova dotazione finanziaria top up della misura 211 sono elencati qui di seguito:

- pagina 167: Tabella sui finanziamenti nazionali aggiuntivi per asse (in EURO, per l'intero periodo);
- pagina 261: Misura 211, Aiuti di stato supplementari (Top Up);
- pagina 505: Parte III.12. D Scheda di informazioni supplementari sugli aiuti volti a compensare gli svantaggi naturali in determinate regioni, Ammontare complessivo degli aiuti di stato previsti.

4.5. Misure 123 e 214 – correzione di 2 refusi tipografici [ai sensi dell'articolo 6.1.(c) del Reg. (CE) n. 1974/2006]

Oggetto della modifica:

La proposta di modifica prevede di correggere la tabella di dettaglio dei singoli interventi relativi ai criteri di demarcazione OCM-PSR utilizzati a livello di soci delle OP (Organizzazioni dei Produttori) per quanto riguarda il settore vino. Il limite indicato nella tabella risulta errato, essendo stato riportato in ogni dettaglio per errore quello del settore ortofrutticolo. Ciò contraddice la misura rispetto a quanto indicato nella parte "scopi e azioni" per il settore vitivinicolo.

Il testo errato è riportato qui sotto:

Misura	Operazioni	Criterio di demarcazione
	investimenti prevalentemente per vini a denominazione di origine controllata per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione esistenti, anche con aumento di capacità, finalizzati miglioramento della qualità della produzione, al miglioramento tecnologico, all'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro	strutture agroindustriali per lavori (opere di costruzione inclusi gli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento) di costo totale superiore all'importo di 2,5 MEURO vengono finanziati con la misura 123 del PSR

Il testo coerente ed esatto è invece il seguente:

Misura	Operazioni	Criterio di demarcazione
	investimenti prevalentemente per vini a denominazione di origine controllata per la ristrutturazione e l'ammodernamento degli impianti di trasformazione esistenti, anche con aumento di capacità, finalizzati miglioramento della qualità della produzione, al miglioramento tecnologico, all'utilizzo di materiali e soluzioni tecniche innovative per la tutela ambientale, per il risparmio energetico e per la sicurezza del lavoro	strutture agroindustriali per lavori (opere di costruzione inclusi gli impianti tecnologici necessari al loro funzionamento) di costo totale superiore all'importo di 0,8 MEURO vengono finanziati con la misura 123 del PSR

Inoltre, nella misura 214, intervento 5 – coltivazioni biologiche, viene aggiornato il riferimento al Regolamento comunitario: il Regolamento CEE n. 2092/91 del Consiglio del 24 giugno 1991 viene sostituito con il Reg. (CE) n. 834/2007 del 28 giugno 2007.

Motivazione della modifica:

Si tratta di correggere un errore materiale individuato nella scheda della misura 123 e di aggiornare i riferimenti legislativi per l'intervento biologico della misura 214.

Conclusione:

Con la modifica proposta si rendono coerenti le schede delle misure 123 e 214 in tutte le sue parti.

Modifiche al testo del PSR:

I riferimenti alla nuova dotazione finanziaria top up della misura 211 sono elencati qui di seguito:

- pagina 242: Tabella relativa alla demarcazione del PSR con le OCM.
- Pagina 274: Condizioni di ammissibilità e impegni dell'intervento 214-5 – coltivazioni biologiche.

5 – EFFETTI PREVISTI DALLE MODIFICHE:

5.1 – EFFETTI SULL'ATTUAZIONE DEL PSR:

Non sono previsti effetti sull'attuazione del Programma.

5.2 – EFFETTI SUGLI INDICATORI DEL PSR:

Non sono previsti effetti sugli indicatori del Programma.

6 – NESSO TRA LA MODIFICA ED IL PIANO STRATEGICO NAZIONALE:

La relazione tra gli obiettivi del PSR con quelli generali del Piano Strategico Nazionale resta immutata.

7 – IMPLICAZIONI FINANZIARIE DELLE MODIFICHE:

Non sono previsti effetti finanziari sul Programma.

8 – COMITATO DI SORVEGLIANZA:

Per le modifiche il Comitato di Sorveglianza è stato consultato con procedura scritta iniziata in data 30.04.2013.

PER L'AUTORITÀ DI GESTIONE

Dr. Paolo Fox

Paolo.fox@provincia.bz.it

Bolzano, 30 aprile 2013